SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 249**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989, n. 348.

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Ritenuta la necessità di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 9 dicembre 1988;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567, di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000.

Art. 2.

1. Al primo comma dell'art. 17 del decreto sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.».

Art. 3.

1. Le indennità di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000.

Art. 4.

1. Gli scaglioni di cui all'art. 30 del decreto sono aumentati del 65 per cento.

Art. 5.

1. Gli onorari di cui agli articoli 26 e 51, punti I, II e III, del decreto sono aumentati del 60 per cento.

Art. 6.

1. Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento.

Art. 7.

1. Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera *b)*, 42, lettera *g)*, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecentomila e per eccesso se è superiore. La percentuale indicata alla lettera *g)*, n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille.

Art. 8.

1. Gli scaglioni e gli emolumenti di cui all'art. 34 del decreto sono aumentati del 65 per cento con arrotondamento alle centomila lire, per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquantamila e per eccesso se è superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 3060/1952 reca: «Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere».

— Il testo dell'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con D.P.R. n. 1068/1953, è il seguente:

«Art. 47 *(Criteri per la determinazione degli onorari)*. — I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai ragionieri e periti commerciali, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale».

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 7 *(Valore dell'incarico)*. — Ai fini dell'applicazione della tariffa, il valore dell'incarico, quando non sia stato concordato col cliente, è determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della presente tariffa.

Per incarichi di valore indeterminato, l'onorario si determina riferendosi ai criteri indicati nell'art. 2 e partendo da un minimo di L. *11.000.000* o, per pratiche tributarie, di L. *1.100.000* di tributo.

L'assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali è compensata, se in favore del creditore, con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo.

Per l'assistenza in materia di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in materia tributaria si ha riguardo all'ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalità e di ogni altro accessorio.

È fatta eccezione per le dichiarazioni tributarie per le quali si ha riguardo all'ammontare del reddito imponibile dichiarato.

Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione amministrativa, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito, è stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, proporzionalmente ridotte».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 17 *(Termine di pagamento delle parcelle e interessi di mora)*. — Trascorso il termine di tre mesi dall'avviso della parcella senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, si applica l'interesse di mora nella misura legale *oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla legge 11 agosto 1973, n. 533* [recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, *n.d.r.*]».

Nota all'art. 3:

Il testo degli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 567/1974, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 19 *(Spese e indennità)*. — È sempre riconosciuto al ragioniere ed ai suoi collaboratori, sostituti ed ausiliari, unitamente agli onorari, il rimborso delle spese documentate, nonché di quelle altre per le quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, e siano giustificabili.

Sono in particolare riconosciute, le seguenti spese e indennità

I. — *Spese.*

1) *di scritturazione:*

I - per ogni facciata dell'originale . . . . L. 100
II - per ogni facciata di ciascuna copia . . . . » 50

2) *di viaggio:* per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km., al ragioniere spetta l'uso del mezzo pubblico con diritto alla 1ª classe e le relative spese saranno rimborsate con una maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie.

Entro i 200 km., in caso di mancanza o deficenza del servizio pubblico, è concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennità di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie;

3) *di soggiorno:* il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie.

È altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili;

4) *generali di studio:* il rimborso delle spese generali di studio può superare l'importo totale dei compensi esposti nella parcella sino ad un massimo del 15% se il ragioniere esercita la professione in una città con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una città con un numero di abitanti inferiore.

II. — *Indennità.*

Al ragioniere, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assenza dallo studio:

per brevi accessi nel luogo di residenza da L. *9.300* a L. *15.500*;

per mezza giornata nel luogo di residenza da L. *15.500* a L. *31.000*;

per una giornata nel luogo di residenza da L. *31.000* a L. *46.500*;

per brevi accessi fuori del luogo di residenza da L. *15.500* a L. *31.000*;

per mezza giornata fuori del luogo di residenza da L. *31.000* a L. *46.500*;

per una giornata fuori del luogo di residenza da L. *49.600* a L. *65.100*.

La mezza giornata e l'intera giornata sono determinate con riferimento all'orario normale degli studi professionali nella città di residenza del ragioniere;

b) di scritturazione:

per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per i frontespizi L. *775*;

per ogni facciata di ogni copia successiva L. *465*;

c) di protocollo e archivio:

per protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo L. *6.200*;

d) di ricerca di archivio:

per ricerca di atti e documenti nel proprio archivio:

1) per i primi tre anni dall'inizio, oltre alle sessioni col cliente, eventuale corrispondenza e spedizione a domicilio ed ai diritti di cui al punto precedente: da L. *6.200* a L. *15.500*;

2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 10% per il cliente e del 20% per i terzi, per ciascun anno o frazione di anno;

e) di copia e autenticazione:

per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione): L. *6.200*;

f) di visura:

per ispezione di registri, atti o documenti presso uffici pubblici o privati, professionisti e simili: diritto fisso, oltre alla vacazione, da L. *6.200* a L. *12.400*;

g) di deposito e ritiro atti:

per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati, copie di atti, per bollatura, vidimazione, legalizzazione ed altro, per ciascun documento o copia: da L. *6.200* a L. *12.400*;

h) per pagamenti:

per pagamento di somme per conto del cliente: 0,05% degli importi pagati, con un minimo di L. *4.650* (oltre al diritto di accesso);

i) di richiesta ed esame certificati:

per richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da pubblici uffici, enti, notai e altri: L. *6.200*;

l) di carteggio:

per deposito, ritiro di atti e documenti per la loro registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione e altro L. *6.200*;

m) di disamina:

1) di corrispondenza, memorie e documentazione del cliente o della controparte (oltre agli onorari di cui al titolo III, capi I e II - *e*) da L. *3.100* a L. *6.200*;
2) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari) L. *3.100*;
3) dei verbali degli organi di vigilanza tributaria, del lavoro ecc. (oltre agli onorari): da L. *3.100* a L. *31.000*;

n) di redazione scritture:

per ogni ricorso, memoria, istanza e scritto in genere nell'interesse del cliente (oltre agli onorari ed alle spese): da L. *3.100* a L. *15.500*;

o) di mandato:

per il mandato di rappresentanza del contribuente dinanzi agli uffici ed alle commissioni tributarie. L. *3.100*;

p) di intervento:

per l'intervento alle udienze quale consulente tecnico, o dinanzi alle commissioni tributarie (oltre agli onorari): da L. *6.200* a L. *46.500*;

q) di pubblicazioni o vidimazioni:

per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* ed in altro periodico o per la vidimazione di ciascun registro: da L. *3.100* a L. *9.300*;

r) di spedizione parcelle:

per la redazione della parcella (oltre alle spese di scritturazione ed all'onorario a vacazione): da L. *3.100* a L. *9.300*;

s) di revisione parcelle:

per la richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio del collegio: da L. *3.100* a L. *15.500*;

t) di deposito somme e valori:

per ogni deposito presso uffici pubblici o privati, banche, ecc. di somme di denaro, titoli, effetti e valori in genere (oltre al compenso dello 0,50 sull'ammontare del deposito): da L. *3.100* a L. *15.500*».

«Art. 20 — Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato sono compensate a vacazione.

Ogni vacazione ha la durata di un'ora e per ciascuna è dovuto un compenso di L. *13.000*.

Le vacazioni non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.

In caso di particolare disagio il compenso può essere aumentato fino al 50 per cento».

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 30 (*Trasformazione e fusione di società*). — Per la trasformazione di società l'onorario è calcolato sul valore del capitale effettivo delle riserve, del fondo di rivalutazione monetaria e sugli eventuali conti correnti dei soci nelle seguenti percentuali:

fino a.	L.	*82.500.000*	lo 0,70%
per il di più fino a. . . .	»	*165.000.000*	lo 0,25%
per il di più fino a. . . .	»	*412.500.000*	lo 0,20%
per il di più fino a. . . .	»	*825.000.000*	lo 0,10%
per il di più fino a. . . .	»	*1.650.000.000*	lo 0,07%
per il di più fino a. . . .	»	*4.125.000.000*	lo 0,035%
per il di più fino a. . . .	»	*8.250.000.000*	lo 0,02%
per il di più fino a. . . .	»	*16.500.000.000*	lo 0,015%
per il di più oltre a . . .	»	*16.500.000.000*	lo 0,007%

per la fusione per incorporazione:

senza aumento di capitale della società incorporante, l'onorario è determinato a norma dell'art. 21;

per la fusione e concentrazione di società ed imprese:

l'onorario a percentuale previsto dalla prima parte di questo articolo è calcolato sull'ammontare complessivo dell'attivo lordo di tutte le società partecipanti in qualsiasi forma alla fusione e concentrazione ridotto del 40 per cento.

È retribuita a parte l'opera del ragioniere per la valutazione ai fini della trasformazione, fusione, ecc. delle società o imprese interessate, nonché quella per la formazione o analisi dei rispettivi bilanci, la situazione patrimoniale e finanziaria del nuovo ente, riducendo di un terzo gli onorari previsti per tali operazioni».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 26 (*Custodia e conservazione*). — Oltre agli onorari previsti nel presente capo, spetta al ragioniere, per la custodia e conservazione, anche sotto sequestro, dei beni mobili e delle aziende, un onorario per ciascun anno o frazione di anno, rapportato al valore, indipendentemente dai rispettivi redditi. Se trattasi di aziende, il compenso viene determinato sull'attivo lordo nella misura seguente:

fino a	L.	1.000.000	da L. *32.000*	a L. *64.000*
per il di più fino a .	»	10.000.000	da » *64.000*	a » *160.000*
per il di più fino a .	»	50.000.000	da » *160.000*	a » *320.000*
per il di più fino a . .	»	100.000.000	da » *320.000*	a » *640.000*
per il di più oltre . . .	»	100.000.000	a discrezione».	

Il testo dell'art. 51 del predetto D.P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo e dall'art. 7, è il seguente:

«Art. 51 (*Consulenza e patrocinio in materia tributaria*). — Per la consulenza, la trattazione delegata, e le prestazioni varie di concetto inerenti la materia tributaria, oltre a quanto spettante per il lavoro preparatorio ed accessorio, gli onorari sono determinati con riferimento all'ammontare del tributo, agli imponibili inizialmente richiesti o accertati o altrimenti accertabili dall'ufficio nonché alle soprattasse, pene pecuniarie, interessi di mora, e quanto altro possa costituire ulteriore onere da iscriversi a ruolo.

I predetti onorari sono cumulabili con quelli relativi alla raccolta ed elaborazione dei dati, e con quelli previsti dall'art. 21 per le prestazioni non contemplate nel presente articolo.

I. — *Dichiarazioni.*

a) Dichiarazioni varie e denuncie in genere, domande di sgravio, di rimborso, di rateazione in rapporto al valore ed alla complessità e laboriosità delle prestazioni: dal L. 16.000 a L. 160.000.

b) Dichiarazioni dei redditi, dell'IVA e simili:

l'onorario è commisurato al volume di affari ed all'ammontare delle prestazioni fatturate dall'azienda come segue:

fino a	L.	5.000.000	da L. *32.000*	a L. *64.000*
per il di più fino a .	»	50.000.000	da » *96.000*	a » *128.000*
per il di più fino a .	»	500.000.000	da » *160.000*	a » *480.000*
per il di più fino a .	»	1.000.000.000	da » *640.000*	a » *960.000*
per il di più oltre a .	»	1.000.000.000	a discrezione.	

Quando il giro d'affari è costituito prevalentemente da lavorazione «per conto terzi», gli onorari possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Per le dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche, e per le dichiarazioni delle persone fisiche richiedenti particolare applicazione e notevole impiego di tempo, gli onorari possono essere aumentati del 50 per cento.

Per le dichiarazioni uniche di particolare semplicità (o concernenti redditi fissi, immobiliari o simili), o comunque di natura non commerciale, gli onorari sono determinati a norma dell'art. 23 ed aumentabili fino al 50 per cento.

II. — *Assistenza presso gli uffici tributari.*	Ammontare del tributo in milioni fino a			
	1	10	30	oltre
a) esame del questionario	*16.000/22.400*	*22.400/32.000*	*32.000/ 80.000*	*80.000/320.000*
b) risposta a questionario (a parte quanto spetta per il lavoro preparatorio, per la documentazione, la compilazione degli allegati, sessioni informative, ecc.)	*16.000/64.000*	*64.000/96.000*	*96.000/160.000*	*160.000/320.000*
c) esposti e memorie non richiedenti particolare studio	*22.400/32.000*	*32.000/64.000*	*64.000/160.000*	*160.000/240.000*
d) domande di sgravio, rimborso o rateazione: da L. 20.000 a L. 160.000;				
e) interventi personali presso gli uffici: da L. 6.000 a L. 40.000.				
III. — *Assistenza presso le commissioni tributarie.*				
Per le commissioni locali:				
f) ricorsi motivati:				
con dati generici	*16.000/32.000*	*32.000/64.000*	*64.000/128.000*	*160.000/240.000*
con dati specifici e documenti	*48.000/64.000*	*64.000/128.000*	*128.000/192.000*	*192.000/480.000*
con questioni di diritto	*64.000/96.000*	*96.000/256.000*	*256.000/480.000*	*480.000/640.000*
g) esposti, memorie e documentazioni aggiuntive (valgono i criteri di cui alla lettera *c);*				
h) interventi personali presso le commissioni	*48.000/64.000*	*64.000/128.000*	*128.000/192.000*	*192.000/480.000*
Per la commissione centrale: gli onorari tutti della presente tabella sono aumentati fino al 50 per cento.				

IV. — *Onorari a percentuale.*

Oltre agli onorari graduali sopra previsti, alle spese e indennità, ed a quanto disposto dall'art. 21, sono dovuti al ragioniere i seguenti onorari a percentuale sull'ammontare della riduzione del tributo e degli accessori conseguita:

riduzione fino a	L.	*3.000.000*	dall'8 al 10%
sul di più fino a	»	*32.000.000*	dal 4 al 7%
sul di più fino a	»	*160.000.000*	dall'1,50 al 3%
sul di più oltre	»	*160.000.000*	lo 0,50%

I suddetti criteri non si applicano nei casi di definizione sulla base di riduzioni normalmente concesse dagli uffici fiscali o derivate da contestata infondatezza dell'accertamento o comunque quando la pratica venga definita con una riduzione superiore al 50 per cento del tributo richiesto od accertato. In tali casi compete un onorario a discrezione riferito alle prestazioni svolte.

Per le pratiche definite dinanzi alle commissioni locali gli onorari a percentuale predetti sono aumentabili fino al 50 per cento, per quelle definite dinanzi alla commissione centrale fino al 75 per cento.

Per le vertenze in materia di imposte di registro e di successione gli onorari sono aumentati del 20 per cento.

V. — *Assistenza in sede giudiziaria.*

Per l'assistenza tecnica alla definizione della pratica in sede giudiziaria, gli onorari a percentuale possono essere ridotti fino al 30 per cento».

Nota all'art. 6:

Il testo degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 567/1974, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 23 (*Amministrazione di immobili*). — Per l'amministrazione di immobili spettano al professionista i seguenti compensi:

A) Immobili non condominiali:

Sull'ammontare complessivo annuo, sfitto per affittato, del provento lordo dei canoni e del rimborso per i servizi ripetibili, per ogni unità immobiliare o appartamento: fino a L. 5.000.000 il 5%; per il di più il 4%:

onorario annuo minimo L. *48.000*;
diritto fisso mensile per ogni inquilino L. *6.400*.

Immobili locati per la prima volta:

fino ad un canone annuo di	L.	1.500.000	il 7%
per il di più fino a	»	5.000.000	il 6%
per il di più oltre a	»	5.000.000	il 5%
onorario annuo minimo	»	*64.000*	
diritto fisso mens. per inquilino	»	*6.400*	

Per i canoni arretrati comunque ricuperati, senza ingerenza nell'amministrazione degli immobili, i sopra specificati onorari sono ridotti del 50%, fermi restando i diritti fissi;

B) Amministrazione di immobili in condominio:

per l'ordinaria amministrazione;

a) sull'ammontare delle spese ordinarie e di rendiconto e dei fondi di riserva annualmente stanziati: fino a L. 2.000.000, il 10%; il 5% sul di più;

b) sull'ammontare delle spese straordinarie di qualsiasi natura il 5%.

Compenso minimo per ciascun condomino L. *32.000* annue comunque non inferiore a L. *320.000* per condominio.

Per ogni servizio di ascensore, di portineria e di riscaldamento centrale del condominio, compete al ragioniere la maggiorazione del 10% dei sopra descritti onorari, oltre ad un onorario fisso di L. *3.200* per ogni condomino.

Per tutti gli incarichi non rientranti nell'ordinaria amministrazione dell'immobile, spettano al ragioniere gli onorari previsti dalla tariffa per le corrispettive voci specifiche.

Art. 24 (*Amministrazione di fondi rustici*). — I) Amministrazione di fondi rustici affittati:

per i redditi fino a	L.	2.500.000	il 4%
per il di più fino a	»	5.000.000	il 3%
per il di più fino a	»	10.000.000	il 2%
per il di più oltre a	»	10.000.000	l' 1%
diritto fisso per ogni affittuario	»	*6.400*	
onorario minimo	»	*80.000*	

II) Amministrazione di fondi rustici a conduzione diretta:

sul reddito netto fino a	L.	1.000.000	il 5%
per il di più fino a	»	3.000.000	il 4%
per il di più fino a	»	10.000.000	il 3%
per il di più oltre a	»	10.000.000	il 2%

Qualora non siano determinati i redditi netti, l'onorario è riferito al 20% del reddito lordo.

Onorario minimo L. *80.000*.

III) Aziende a colonia mista o mezzadra:

1) Per la compilazione del bilancio aziendale, con controllo dei documenti e magazzini, dei conti di stima e correnti dei coloni regolarmente tenuti a cura del proprietario o di un suo speciale incaricato, riflettenti il periodo di un anno o frazione di anno, e dichiarazione dei risultati finali sul libretto colonico, per ciascun podere facente parte dell'azienda, spettano i seguenti onorari:

— da una a cinque unità agrarie (colonia o podere): L. *80.000*;
— per ogni colonia o podere oltre le 5: L. *64.000*;
— per ogni colonia o podere oltre le 15: L. *48.000.*

Qualora i conti colonici (di stima e correnti) siano compilati dal professionista, è dovuta una maggiorazione di L. *16.000* per ciascuna colonia o podere.

2) Per la compilazione e lettura dei conti correnti e di stima dei coloni e dichiarazione del risultato sul libretto colonico, per il periodo di un anno o frazione di anno, è dovuto al ragioniere, per ciascun podere o colonia, l'onorario di L. *38.400.*

3) Per il solo controllo dei conti tenuti dal proprietario, e per ciascun podere o colonia, è dovuto l'onorario di L. *25.600* per podere.

4) Per i conti correnti relativi a terzi (quali affittuari, inquilini, ecc.) è dovuto un onorario aggiuntivo di L. *12.800* per ogni interessato.

5) Per i terreni condotti a mezzadria, oltre agli onorari di cui al n. 1 aumentati del 50% da calcolarsi col reddito netto, spetta un diritto fisso di L. *16.000* per ogni mezzadro.

Onorario minimo per ogni fondo L. *64.000*».

Nota all'art. 7:

Il testo degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1974 modificati dal presente articolo è il seguente (per il testo dell'art. 51 si veda la nota all'art. 7):

«Art. 22. (*Amministrazione di imprese commerciali e industriali e di beni mobiliari in genere*). — *a*) Per l'amministrazione di aziende commerciali e industriali, sono dovuti al ragioniere i seguenti onorari annui sugli introiti lordi:

fino a	L.	*32.000.000*	il 3%
per il di più fino a	»	*80.000.000*	il 2%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	l' 1,50%
per il di più fino a	»	*320.000.000*	l' 1%
per il di più fino a	»	*800.000.000*	lo 0,50%
oltre	»	*800.000.000*	lo 0,30%

compenso minimo L. 100.000

nonché una percentuale fino al 7% sul reddito netto effettivo o, in mancanza di reddito un compenso a discrezione con i criteri di cui all'articolo 2;

b) Per la direzione esterna di aziende, gli onorari sono stabiliti come segue:

fino a	L.	*16.000.000*	il 3%
per il di più fino a	»	*48.000.000*	l' 1%
per il di più fino a	»	*96.000.000*	lo 0,75%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	lo 0,50%
oltre	»	*160.000.000*	lo 0,25%

compenso minimo L. 50.000

nonché una percentuale fino al 5% sul reddito netto effettivo e, in mancanza di reddito, un compenso da terminare come in *a*);

c) Per l'amministrazione di beni mobili sono dovuti i seguenti onorari sul reddito lordo:

fino a	L.	*10.000.000*	il 3%
per il di più fino a	»	*32.000.000*	il 2%
oltre	»	*32.000.000*	l' 1%

compenso minimo L. 20.000 per ogni bene amministrato;

d) Per le aziende e i beni mobili in comunione, in usufrutto, in eredità condizionata o contestata, sotto sequestro e simili, i predetti onorari sono aumentati del 20 per cento;

e) Sull'ammontare delle spese sostenute per l'ordinaria gestione aziendale, nonché per le erogazioni dei redditi esclusi i prelievi in contanti del proprietario, lo 0,25 per cento;

f) Per le prestazioni in favore dei sindacati azionari e della rappresentanza degli obbligazionisti gli onorari sono determinati a discrezione, tenendo conto dell'attività svolta e delle difficoltà dell'incarico».

«Art. 29. (*Costituzione di società e associazioni*). — Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione di società ed associazioni di qualsiasi tipo, spetta al ragioniere, sulle somme sottoscritte o comunque a titolo di capitale, l'onorario rapportato alle percentuali seguenti, con un minimo di L. 50.000.

fino a	L.	*32.000.000*	il 3%
per il di più fino a	»	*80.000.000*	il 2,50%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	il 2%
per il di più fino a	»	*320.000.000*	il 1,50%
per il di più fino a	»	*800.000.000*	lo 0,75%
per il di più fino a	»	*1.600.000.000*	lo 0,50%
per il di più oltre a	»	*1.600.000.000*	lo 0,25%

Per la costituzione di cooperative, consorzi, cartelli, sindacati e di altre forme associative similari l'onorario, quando non sia determinabile con i criteri sopraesposti e con quelli generali dell'art. 2, è stabilito a discrezione».

«Art. 35. (*Successioni e divisioni di eredità, comunioni, patrimoni*). — Per pratiche relative alla successione, accertamenti dell'asse ereditario e dei diritti successori, posizioni dei beni costituenti le quote legittime o testamentarie di ciascun concorrente, determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, e per la divisione di fatto spettano al ragioniere sulla massa attiva ereditaria:

fino a	L.	*16.000.000*	dal 4	al 6 %
fino a	»	*48.000.000*	» 3	» 4 %
fino a	»	*160.000.000*	» 2,50	» 3 %
fino a	»	*320.000.000*	» 1,50	» 2 %
fino a	»	*1.600.000.000*	» 1	» 1,50%
oltre	»	*1.600.000.000*	l' 1%	

L'onorario così calcolato è aumentato del 10% per ogni erede, legatario o usufruttuario.

Per il realizzo delle attività, spettano a parte gli onorari a percentuale di cui all'art. 39, lettera *a*), della presente tariffa, sull'ammontare del realizzo.

Per la denuncia di successione e liquidazione delle relative imposte, la ricognizione delle consistenze attive e passive, la formazione dell'inventario, le relative valutazioni, lo stato di graduazione dei creditori e legatari, relativi piani di liquidazione, la gestione e amministrazione della comunione ereditaria e sua contabilizzazione, la curatela dell'eredità giacente; le funzioni di esecutore testamentario, la collaborazione nei giudizi ereditari di esecutore testamentario, la collaborazione nei giudizi ereditari e per ogni altra eventuale prestazione accessoria, sono dovuti a parte gli onorari contemplati dalla tariffa alle voci corrispondenti.

Per la divisione di patrimoni in comunione e relativi piani di graduazione, spettano sulla massa attiva gli onorari di cui al primo comma del presente articolo riducibili, nei casi di particolare semplicità dell'operazione, fino al 30 per cento».

«Art. 38. (*Cessione di aziende, di quote, di patrimoni, di azioni e di singoli beni*). — Al ragioniere sono dovuti per il reperimento del contraente, l'opera di negoziazione, la determinazione delle condizioni e modalità di trasferimento, del pagamento e di ogni altra clausola contrattuale i seguenti onorari sul prezzo della cessione o sul valore della quota del cedente:

fino a	L.	*32.000.000*	il 5%
per il di più fino a	»	*64.000.000*	il 4%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	il 3%
per il di più fino a	»	*320.000.000*	il 2%
per il di più oltre a	»	*320.000.000*	il 1%
onorario minimo	»	30.000	

Nel caso in cui la negoziazione di azioni quotate in borsa avvenga esclusivamente in base alla relativa quotazione ufficiale gli onorari saranno determinati in via discrezionale.

Qualora invece la negoziazione non avvenga con semplice riferimento alla quotazione di borsa ma richieda particolari trattative e conseguenti difficoltà, la determinazione degli onorari avverrà secondo le percentuali indicate nella tabella esposta nel primo comma.

Gli onorari previsti dal presente articolo sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 21 della presente tariffa e non sono comprensivi di quelli spettanti per l'eventuale valutazione delle aziende delle quote di partecipazione o delle azioni, o per altre prestazioni eventualmente svolte».

«Art. 39. (*Liquidazione di aziende collettive e individuali*). — Per la liquidazione di aziende, progetto, inventario, bilancio, realizzo delle attività, riparto del netto, ed esecuzione delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico, sono dovuti al ragioniere, oltre alle spettanze di cui agli articoli 20 e 21, i seguenti onorari calcolati sull'attivo realizzato:

a) fino a	L.	*32.000.000*	il 5%
per il di più fino a	»	*64.000.000*	il 4%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	il 3%
per il di più fino a	»	*320.000.000*	il 2%
per il di più oltre a	»	*320.000.000*	il 1%

Gli onorari suddetti sono ridotti del 20 per cento per la liquidazione di beni provenienti da concordato stragiudiziale.

Qualora in detta attività concorra l'opera del cliente, l'onorario è ridotto fino al 50 per cento.

Per i crediti contestati o litigiosi spetta un onorario suppletivo pari al 10 per cento dell'ammontare realizzato;

b) per la liquidazione e pagamento dei crediti od accollo delle passività ai soci, è dovuto al ragioniere un onorario variante dallo 0,50 per cento all'1,50 per cento sull'ammontare delle passività estinte, con l'aumento fino al 10 per cento per i debiti contestati o litigiosi;

c) per le assegnazioni in natura di attività o apporti in altre aziende è dovuto l'onorario di cui alla precedente lettera *a*) ridotta fino al 30 per cento.

Nel caso di più liquidatori gli onorari vanno calcolati a norma dell'art. 9.

Nel caso di gestione temporanea, oltre agli onorari del presente articolo, sono dovuti quelli di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 ridotti del 20 per cento».

«Art. 40. (*Componimenti amichevoli, moratorie e concordati*). — Per i componimenti amichevoli, concordati stragiudiziali, cessione dei beni ai creditori, mandato a liquidare e per tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, spettano al ragioniere i seguenti onorari principali:

a) sul passivo definitivamente accertato:

fino a	L.	*32.000.000*	il 4,50%
per il di più fino a	»	*80.000.000*	il 3,50%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	il 2,50%
per il di più fino a	»	*320.000.000*	l' 1,50%
per il di più oltre a	»	*320.000.000*	l' 1 %
onorario minimo	»	*100.000;*	

b) sul realizzo delle attività, gli onorari previsti per il liquidatore di aziende, ridotti alla metà;

c) nel caso in cui il componimento amichevole sia limitato ad ottenere una dilazione dei pagamenti, gli onorari a percentuale sono ridotti dal 30 al 60 per cento in relazione alla durata della dilazione ottenuta;

d) nel caso di mancata sistemazione, rinuncia del professionista o sua sostituzione, il compenso è ridotto in relazione al numero delle partite concordate, e del loro complessivo ammontare, fermi restando gli onorari graduali, indennità e spese, nonché gli onorari per le prestazioni contemplate in altre voci della tariffa, che si fossero rese necessarie per la preparazione e lo svolgimento dell'incarico.

Per tutte le ipotesi sopraindicate è dovuto inoltre un diritto fisso di L. 3.000 per ogni creditore accertato».

«Art. 41. (*Realizzo di crediti controversi o di difficile recupero*). — Per l'accertamento e la liquidazione di crediti controversi e di difficile recupero, spettano al ragioniere, sull'ammontare delle somme realizzate, i seguenti onorari:

fino a	L.	*2.000.000*	dal 10 al 15%
per il di più fino a	»	*3.000.000*	dall' 8 al 10%
per il di più fino a	»	*10.000.000*	dal 3 al 6%
per il di più fino a	»	*16.000.000*	dal 2 al 4%
per il di più oltre a	»	*16.000.000*	dallo 0,50 all'1%
onorario minimo	»	*10.000*	

In caso di mancato realizzo e di diverso regolamento del credito in sostituzione degli onorari a percentuale, sono dovuti, oltre alle spese, indennità e diritti, soltanto gli onorari graduali di cui all'art. 21 aumentati fino al 20 per cento.

Qualora il recupero del credito non abbia presentato difficoltà, i suddetti onorari sono ridotti dal 25 al 50 per cento».

«Art. 42. (*Consulenza in materia di economia aziendale e di ragioneria, di tecnica commerciale, amministrativa, finanziaria, bancaria, doganale*). — *a*) Per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, l'onorario a tempo previsto dall'art. 20 della presente tariffa, è aumentato del 10 per cento.

b) Per gli accertamenti relativi all'attività aziendale e veridicità dei conti e delle registrazioni, a richiesta del cliente o di terzi, è dovuto in aggiunta all'onorario di cui alla precedente lettera *a*), un supplemento calcolato sull'attivo e passivo come segue:

fino a	L.	*40.000.000*	l' 1%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	lo 0,50%
per il di più fino a	»	800.000.000	lo 0,25%
per il di più fino a	»	*1.600.000.000*	lo 0,15%
per il di più oltre a	»	*1.600.000.000*	a discrezione
onorario minimo	»	*50.000*	

Qualsiasi altro accertamento di conti, di scritture e di documentazioni contabili, come qualsiasi altra attestazione in ordine ad altre prestazioni professionali del ragioniere, dà diritto agli onorari specificamente previsti, maggiorati fino al 25 per cento.

c) Per i progetti di costituzione di imprese e di aziende in genere e relativi preventivi di impianto e d'esercizio, i piani dei conti, le organizzazioni e riorganizzazioni contabili, gli impianti di contabilità, di servizi aziendali generali amministrativi; di aziende private e pubbliche, e l'attuazione di piani di organizzazione e programmazione aziendale, studi statistici e di mercato, di distribuzione e di investimenti; determinazione dei costi; piani di sviluppo e pubblicitari, sistemazione di aziende in crisi, spettano gli onorari a tempo previsti dall'art. 20, aumentati fino al doppio.

d) Per gli impianti di contabilità meccaniche ad impulsi elettrici od elettronici, nonché per quelli per i quali occorra una particolare specializzazione, gli onorari sono determinati a norma dell'art. 2 della presente tariffa.

e) Per il riordinamento di contabilità arretrate e confuse è dovuto l'onorario a tempo aumentabile nel massimo fino al 100 per cento.

f) Per la compilazione di inventari, rendiconti, situazioni contabili, analisi per le rilevazioni dei costi e per la determinazione dei profitti e delle perdite; per le rilevazioni contabili, amministrative e finanziarie, i piani di ammortamento e per qualsiasi altro lavoro contabile non espressamente previsto dalla presente tariffa, competono gli onorari di cui alla precedente lettera *a*) aumentati fino al 40 per cento.

g) Per la formazione dei bilanci, dei relativi conti prodotti e perdite, di rendiconti di società e di altri enti pubblici o privati, l'esame della regolarità dei libri, delle scritture, delle valutazioni, della costituzione delle riserve ed accantonamenti, la determinazione dell'utile netto o della perdita, spettano i seguenti onorari:

1) sull'ammontare dell'attivo:

fino a	L.	*160.000.000*	lo 0,50%
per il di più fino a	»	*320.000.000*	lo 0,20%
per il di più fino a	»	*960.000.000*	lo 0,15%
per il di più fino a	»	*1.600.000.000*	lo 0,10%
per il di più fino a	»	*4.800.000.000*	lo 0,05%
per il di più fino a	»	*8.000.000.000*	lo 0,025%
per il di più fino a	»	*16.000.000.000*	lo 0,015%
per il di più fino a	»	*32.000.000.000*	lo 0,005%
per il di più oltre a	»	*32.000.000.000*	lo 0,005%

2) sul totale dei ricavi lordi:

fino a	L.	*800.000.000*	l' 1,50‰
per il di più fino a . .	»	*1.600.000.000*	l' 1‰
per il di più fino a . .	»	*3.200.000.000*	lo 0,50‰
per il di più fino a . .	»	*16.000.000.000*	lo 0,25‰
per il di più fino a . .	»	*32.000.000.000*	lo 0,15‰
per il di più oltre a . .	»	*32.000.000.000*	lo 0,05‰

I suddetti onorari sono riducibili fino alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti ed imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla sola amministrazione di beni immobili ed al solo godimento di redditi patrimoniali.

h) Per la formazione di bilanci tecnici con calcolo delle riserve matematiche, e di bilanci consolidati, per la compilazione delle relazioni sul lavoro svolto, compete l'onorario a discrezione, tenuto conto del tempo impiegato e dei criteri stabiliti a tempo.

i) Per l'ordinaria tenuta di contabilità è dovuto l'onorario a tempo.

l) Per la consulenza in materia di programmazione e per i piani di sviluppo nazionali e regionali, si applicano gli onorari a tempo.

Per la consulenza e assistenza tecnica aziendale prestata in via continuativa, gli onorari sopra previsti sono ridotti dal 25 al 50 per cento salvo diversa convenzione fra le parti che non può superare comunque il biennio.

Eventuali prestazioni per l'aggiornamento e la revisione della contabilità, ed altre accessorie sono compensate a norma di tariffa.

Per tutti gli incarichi contemplati nel presente articolo, che presentino particolare importanza e complessità, l'onorario è determinato a discrezione».

«Art. 43. (*Perizie e valutazioni*). — *a*) Perizie e consulenze tecniche.

Per le perizie e consulenze fiscali e contabili in genere; per le perizie e le consulenze tecniche e memorie di parte avanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, arbitri o periti; per i motivati pareri nelle materie di competenza e per le relazioni di inchieste sulle responsabilità amministrative, gli onorari sono calcolati sul valore accertato della pratica, secondo la seguente tabella:

fino a	L.	*32.000.000*	il 6%
per il di più fino a. . . .	»	*80.000.000*	il 5%
per il di più fino a. . . .	»	*160.000.000*	il 4%
per il di più fino a. . . .	»	*320.000.000*	il 3%
per il di più fino a. . . .	»	*800.000.000*	il 2%
per il di più fino a. . . .	»	*1.600.000.000*	l' 1%
per il di più fino a. . . .	»	*4.800.000.000*	lo 0,75%
per il di più oltre a . . .	»	*4.800.000.000*	lo 0,50%

Ove non sia possibile accertare il valore della pratica, l'onorario è determinato a tempo.

b) Valutazioni.

Per la valutazione di aziende industriali, commerciali, agricole, di enti patrimoniali, beni, diritti, valore di avviamento (marchi e brevetti, processi industriali, capitali assicurati, rendite vitalizie, censi, livelli, canoni enfiteutici e simili) gli onorari sono commisurati come segue all'ammontare complessivo delle attività, valori e passività accertati:

fino a	L.	*160.000.000*	l' 1,50%
per il di più fino a . .	»	*320.000.000*	l' 1%
per il di più fino a . .	»	*800.000.000*	lo 0,75%
per il di più fino a . .	»	*1.600.000.000*	lo 0,50%
per il di più fino a . .	»	*3.200.000.000*	lo 0,25%
per il di più fino a . .	»	*16.000.000.000*	lo 0,10%
per il di più fino a . .	»	*32.000.000.000*	lo 0,05%
per il di più oltre a . .	»	*32.000.000.000*	lo 0,025%

I predetti onorari sono ridotti da un terzo alla metà, qualora la prestazione considerata nel presente articolo rientri in altre voci della tariffa.

Gli onorari spettanti per l'aggiornamento e la revisione delle scritture contabili, vanno sempre conteggiati a parte.

c) Piani di graduazione.

Per i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione, oltre a un compenso fisso da L. 5.000 a L. 10.000 per ciascun creditore concorrente, è dovuto un onorario aggiuntivo pari al 2 per cento dell'ammontare di ciascun credito.

d) Relazioni.

Per le relazioni compete a parte l'onorario di cui all'art. 42, penultimo comma.

«Art. 44. (*Regolamento e liquidazione di avarie*). — I. — *Avarie comuni.*

Per le avarie cosiddette «comuni» spetta sull'ammontare complessivo delle somme ammesse il seguente onorario:

fino a	L.	*10.000.000*	il 7%
per il di più fino a . .	»	*16.000.000*	il 6%
per il di più fino a . .	»	*32.000.000*	il 5%
per il di più fino a . .	»	*80.000.000*	il 4%
per il di più fino a . .	»	*160.000.000*	il 3%
per il di più fino a . .	»	*320.000.000*	il 2%
per il di più fino a . .	»	*640.000.000*	l' 1%
per il di più fino a . .	»	*1.600.000.000*	lo 0,50%
per il di più oltre a . .	»	*1.600.000.000*	lo 0,25%
compenso minimo per ogni liquidazione	»	50.000	

b) per l'esecuzione del regolamento di avaria comune tra le parti, spetta un onorario pari allo 0,25 per cento sull'importo della avaria comune;

c) per la liquidazione dei rapporti, tra assicurato e assicuratore derivanti da liquidazione di avaria comune, spettano gli onorari previsti per le liquidazioni di avaria particolare.

I. — *Avarie particolari.*

Per le avarie particolari spettano al ragioniere i seguenti onorari: sull'ammontare complessivo delle somme liquidate:

fino a	L.	*10.000.000*	il 5%
per il di più fino a . .	»	*16.000.000*	il 4%
per il di più fino a . .	»	*48.000.000*	il 2%
per il di più fino a . .	»	*96.000.000*	l' 1%
per il di più fino a . .	»	*160.000.000*	lo 0,50%
per il di più fino a . .	»	*320.000.000*	lo 0,25%
per il di più oltre a . .	»	*320.000.000*	a discrezione

Nel caso di liquidazioni d'avarie particolarmente complesse o litigiose, spetta una maggiorazione fissa del 30 per cento».

«Art. 45. (*Liquidazione di danni*). — Per la liquidazione stragiudiziale di danni patrimoniali di qualsiasi specie per l'assistenza nelle transazioni relative, spettano al ragioniere gli onorari seguenti sul valore originario della cosa danneggiata:

fino a	L.	*10.000.000*	il 3%
per il di più fino a . .	»	*29.000.000*	il 2,50%
per il di più fino a . .	»	*48.000.000*	il 2%
per il di più fino a . .	»	*96.000.000*	l' 1%
per il di più fino a . .	»	*160.000.000*	lo 0,50%
per il di più oltre a . .	»	*160.000.000*	a discrezione

Spettano inoltre sull'ammontare del danno le seguenti percentuali:

fino a	L.	*2.000.000*	il 10%
per il di più fino a . .	»	*10.000.000*	il 5%
per il di più fino a . .	»	*32.000.000*	il 3%
per il di più fino a . .	»	*160.000.000*	il 2%
per il di più oltre a . .	»	*160.000.000*	a discrezione
onorario minimo	».	50.000».	

«Art. 46. *(Consulenza in materia tecnico-contrattuale).* — Per la consulenza ed assistenza in materia contrattuale, di convenzioni e simili anche se in concorso con altri professionisti e consulenti della controparte spettano al ragioniere sul corrispettivo del contratto o della convenzione:

a) nelle transazioni non espressamente indicate in altre voci della presente tariffa, la trattazione e stipulazione di contratti in genere, redazioni di atti, scritture private, preliminari, impegnative e promesse di vendita, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale:

fino a	L.	*2.000.000*	il 7%
per il di più fino a . .	»	*3.000.000*	il 5%
per il di più fino a . .	»	*16.000.000*	il 3%
per il di più fino a . .	»	*32.000.000*	il 2%
per il di più fino a . .	»	*80.000.000*	l' 1,50%
per il di più fino a . .	»	*160.000.000*	l' 1%
per il di più fino a . .	»	*320.000.000*	lo 0,50%
per il di più fino a . .	»	*640.000.000*	lo 0,25%
per il di più oltre a . .	»	*640.000.000*	lo 0,10%

Se l'opera del ragioniere consiste nell'assistenza per la sola stesura del contratto o convenzione, senza clausole particolari gli onorari sono ridotti a seconda dei casi fino al 50 per cento.

Onorario minimo L. 20.000;

b) per la partecipazione alla sola formazione tecnica del contratto l'onorario è ridotto fino al 30 per cento;

c) per i contratti di locazione di immobili gli onorari si calcolano sul canone di affitto del primo anno;

d) per l'eventuale anno successivo si applica l'onorario del primo anno ridotto del 50% e per ciascuno degli anni seguenti del 20 per cento;

e) per le locazioni di immobili ad uso di abitazione l'onorario è ridotto del 60%, e per i fondi rustici del 30 per cento».

«Art. 47 *(Consulenza e assistenza nelle procedure concorsuali e stragiudiziali).* — Per la consulenza e assistenza tecnico amministrativa nelle procedure concorsuali e stragiudiziali e nelle liquidazioni giudiziarie, sono dovuti al ragioniere:

a) per la domanda di ammissione al passivo e le indennità e gli onorari previsti dagli articoli 19 e 21;

b) per l'assistenza del debitore, quanto le procedure si concludono con un concordato o comunque con esito favorevole, le percentuali stabilite dall'art. 40, ridotte dal 30 al 50 per cento.

Nel caso di esito favorevole spettano le indennità e gli onorari degli articoli 19 e 21;

c) per l'assistenza ai creditori nelle procedure concorsuali come pure nei concordati stragiudiziali, i seguenti onorari:

1) sull'ammontare dei crediti ammessi al passivo, indipendentemente dal realizzo:

fino a	L.	*8.000.000*	il 2%
per il di più fino a . .	»	*16.000.000*	l' 1,50%
per il di più fino a . .	»	*80.000.000*	lo 0,50%
per il di più fino a . .	»	*320.000.000*	lo 0,25%
per il di più oltre a . .	»	*320.000.000*	a discrezione

2) sulle somme realizzate, in aggiunta all'onorario sopraindicato:

fino a	L.	*16.000.000*	il 3%
per il di più fino a . .	»	*80.000.000*	l' 1%
per il di più fino a . .	»	*320.000.000*	lo 0,50%
per il di più oltre a . .	»	*320.000.000*	a discrezione
onorario minimo	»	*25.000*	

Gli onorari suddetti sono cumulabili con quelli di altre prestazioni, specificatamente previste nella presente tariffa».

«Art. 50 *(Arbitrati, arbitraggi, transazioni e composizioni di vertenze).* — L'onorario spettante al ragioniere investito della funzione arbitrale è commisurato al valore dell'arbitrato determinato sull'ammontare delle richieste di tutte le parti in contestazione nel modo seguente:

fino a	L.	*3.000.000*	il 10%
fino a	»	*16.000.000*	il 6%
fino a	L.	*32.000.000*	il 5%
per il di più fino a	»	*160.000.000*	il 4%
per il di più fino a	»	*320.000.000*	il 3%
per il di più fino a	»	*1.600.000.000*	il 2%
per il di più oltre a	»	*1.600.000.000*	l' 1%
onorario minimo	»	*50.000*	

Le prestazioni accessorie necessarie allo svolgimento dell'incarico sono compensate secondo tariffa.

Se i valori non sono determinabili, si applica l'onorario a discrezione tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2.

Gli stessi onorari spettano al ragioniere consulente tecnico di parte negli arbitrati previsti dall'art. 455 del codice di procedura civile».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 567/1974, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 34. *(Funzioni sindacali).* — Al ragioniere sindaco effettivo nelle società commerciali e revisore dei conti di enti di qualsiasi specie, anche a partecipazione statale, ispettore delle società finanziarie e di revisione, sono dovuti i seguenti emolumenti sull'ammontare complessivo del capitale sociale, delle riserve non costituite a fronte di oneri od impegni specifici, o del patrimonio inteso in senso lato, per ogni anno o frazione di anno di carica, commisurati sulla base dei massimi valori rilevati nel corso del periodo considerato:

fino a L. *165.000.000:*

da L. *800.000* a L. *2.000.000;*

da L. *165.000.000* fino a meno di L. *330.000.000:*
da L. *2.000.000* a L. *2.800.000;*

da L. *330.000.000* fino a meno di L. *825.000.000:*
da L. *2.800.000* a L. *3.300.000;*

da L. *825.000.000* fino a meno di L. *1.650.000.000:*
da L. *3.300.000* a L. *3.800.000;*

da L. *1.650.000.000* fino a meno di L. *4.950.000.000:*
da L. *3.800.000* a L. *4.100.000;*

da L. *4.950.000.000* e oltre:
da L. *3.800.000* a L. *4.100.000* più un aumento da L. *200.000* a L. *300.000* ogni *4.950.000.000* o frazione di *4.950.000.000* in più.

Qualora si tratta di società la cui attività si limita all'amministrazione di immobili di proprietà o al solo godimento dei redditi patrimoniali, gli emolumenti sono ridotti fino al 50 per cento.

Analoga riduzione può essere praticata nel caso di società in liquidazione o che non svolga alcuna attività.

Per le società cooperative l'emolumento è determinato sull'ammontare delle attività sociali al lordo come segue:

fino a . . L.	*8.250.000*	. . . .		L.	*100.000*
da . . . . »	*8.250.000*	a L.	*82.500.000*	»	*200.000*
da . . . . »	*82.500.000*	»	*165.000.000*	»	*300.000*
da . . . . »	*165.000.000*	»	*825.000.000*	»	*500.000*
da . . . . »	*825.000.000*	»	*1.650.000.000*	»	*800.000*

Proporzionali aumenti si applicano per capitali e attività maggiori.

Gli emolumenti, indennità ed onorari tutti del ragioniere presidente del collegio sindacale sono maggiorati del 50 per cento.

Nel caso di variazioni di capitale e degli elementi equiparati delle attività sociali nelle cooperative, gli emolumenti sono adeguatamente modificati con effetto dall'inizio dell'anno solare cui si riferiscono.

Ove la funzione sindacale venga svolta per un periodo inferiore ad un anno i relativi emolumenti vengono calcolati in dodicesimi».

89G0426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 1989.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Marsala nel Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze separate pervenute il 5 settembre 1989 con le quali la Banca popolare di Marsala, società cooperativa a r.l., con sede in Marsala, ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Marsala nel Monte dei Paschi di Siena;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 14 e 15 giugno 1989;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare di Marsala nel Monte dei Paschi di Siena.

Roma, addì 20 ottobre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A4906

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 settembre 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 20 settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12,50%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 20 settembre 1989, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 20 al 30 settembre 1992. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 20 al 30 agosto 1992. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 20 al 30 settembre 1992, muniti delle cedole di scadenza 20 marzo 1993 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrati posticipate, al 20 settembre e al 20 marzo di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 20 marzo 1990 e l'ultima il 20 settembre 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli eventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 20 settembre 1995, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 98,20 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 18 settembre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 20 settembre 1989, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 20 settembre 1989, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 20 SETTEMBRE 1989».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 20 SETTEMBRE 1989».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice ABI; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1989-1995» «EMISSIONE 20 SETTEMBRE 1989».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1995, nonché gli oneri per il rimborso del capitale gravanti sugli anni finanziari 1992 e 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 325

89A4918

DECRETO 7 settembre 1989.

Riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 570971/66-AU-194 in data 23 agosto 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 5 anni, con godimento 1° settembre 1989, fino all'importo massimo di L. 1.500 miliardi, sottoscritti, nel periodo dal 1° al 5 settembre 1989, per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre la riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° settembre 1989, di cui al decreto ministeriale n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 1.500 miliardi.

Art. 2.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 13 settembre 1989 e termineranno il successivo giorno 14, salvo chiusura anticipata e conseguente riparto.

I sottoscrittori dovranno corrispondere i dietimi di interesse dal 1° settembre 1989 al giorno dell'effettiva sottoscrizione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 agosto 1989, fatta eccezione per il versamento dell'importo e relativi dietimi che sarà effettuato con un bonifico di soli due giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 326

89A4917

DECRETO 19 ottobre 1989.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 1,5 miliardi di dollari USA al tasso di interesse annuo dell'8,50 per cento della durata di cinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente «Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980» ed in particolare l'art. 5 che dà facoltà al Ministro del tesoro di far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, anche a prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, per destinare le relative disponibilità in parte all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 623/1983, in parte al completamento degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in parte alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della stessa legge n. 219;

Visto l'art. 6, quinto comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) con il quale il cennato limite di indebitamento, già elevato a lire 2.520 miliardi con legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), è stato ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi ed esteso a consentire il completamento degli interventi a favore di popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui alle leggi 3 aprile 1980, n. 115, 29 maggio 1982, n. 303 e 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 17, settimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) con il quale il cennato limite massimo di lire 3.170 miliardi è stato ulteriormente elevato a lire 4.170 miliardi;

Considerato che, in attuazione delle cennate disposizioni, sono state effettuate operazioni di provvista sul mercato internazionale con un ricavo netto pari a complessive lire 2.463 miliardi;

Visto altresì l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il proprio decreto n. 67522 in data 31 ottobre 1987, con il quale è stata autorizzata l'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per un ammontare di 300 miliardi di yen articolata in 2 «tranches», «A» e «B», di ammontare pari a 150 miliardi di yen ciascuna;

Ritenuto opportuno procedere, per il reperimento di fondi da destinarsi, in parte, al completamento degli interventi previsti dal citato art. 6, quinto comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e, in parte, alla ristrutturazione di prestiti in essere, contratti direttamente dal Tesoro — a norma del citato art. 8 della legge n. 887/1984 — all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che, in condizioni normali dei mercati finanziari, è possibile emettere titoli a tasso di interesse fisso, e sostituire contestualmente o in un momento successivo il tasso fisso con un tasso variabile, ottenendo termini più favorevoli di quelli che si otterrebbero in un prestito contratto direttamente a tasso variabile;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748 e dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, come modificato dall'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.500.000.000 di dollari USA, ad un tasso di interesse fisso pari all'8,50 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di ottobre del 1990.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di cinque anni, con inizio nel mese di ottobre del 1989 e scadenza entro il 31 ottobre 1994.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 10.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta, che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 99,875 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a 1.494.275.000 dollari USA — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di ottobre 1989 e verrà utilizzato — per un importo pari al controvalore di 150 miliardi di yen (equivalenti a circa dollari USA 1.100.000.000) — per il rimborso anticipato della tranche «A» del prestito del Tesoro citato in premessa, e — per la rimanente parte (pari a circa dollari USA 394.275.000) — per il completamento degli interventi di cui al citato art. 6, quinto comma, della legge n. 910/86.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 ottobre 1994.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Morgan Stanley International (Morgan Stanley) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata da Morgan Stanley, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà a Morgan Stanley, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,25 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari a dollari USA 100.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, ma non oltre il secondo anno di vita del medesimo e per le finalità indicate in premessa, il Tesoro potrà stipulare con una o più primarie istituzioni finanziarie un accordo per effetto del quale:

a) la controparte riconoscerà al Tesoro l'importo di dollari USA 5.725.000, pari alla differenza tra il valore nominale ed il netto ricavo del prestito obbligazionario medesimo;

b) il Tesoro si impegnerà a corrispondere alla controparte, con cadenza semestrale fino al mese di ottobre del 1994 sull'ammontare di dollari USA 1.500.000.000 importi pari al LIBOR a sei mesi diminuito di almeno 25 centesimi, calcolato e quotato secondo gli usi internazionali, contro pagamento, da parte dell'altro contraente e a favore del Tesoro, di importi pari a quelli dovuti dalla Repubblica per interessi sul prestito di cui all'art. 1 del presente decreto e alle medesime scadenze;

c) ove, ai sensi del citato accordo, il Tesoro sia alle medesime date creditore e debitore di somme, i pagamenti da scambiarsi tra il Tesoro e la controparte, ai sensi dell'accordo medesimo, avverranno esclusivamente per il saldo netto.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1994, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1989
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 136

89A4907

DECRETO 19 ottobre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 gennaio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 145

89A4865

DECRETO 19 ottobre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 30 aprile 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 146

89A4866

DECRETO 19 ottobre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 ottobre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 ottobre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 147

89A4867

DECRETO 19 ottobre 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 ottobre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dci buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 5 ottobre 1989 che hanno disposto per il 16 ottobre 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 10 ottobre 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,99 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,00 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,35 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,78 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,58 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,65 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1989
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 148

89A4868

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 ottobre 1989

Approvazione della deliberazione dell'ENPAM del 1° aprile 1989 concernente la delegificazione della regolamentazione della materia relativa alle modalità e ai termini di versamento dei contributi ai fondi speciali di previdenza dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1988, n. 492, che ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 10 sopra citato a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza;

Vista la deliberazione adottata dal comitato direttivo dell'ENPAM nella riunione del 1° aprile 1989;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 1989;

Decreta:

È approvata la delibera assunta dal comitato direttivo dell'ENPAM in data 1° aprile 1989, concernente la delegificazione della regolamentazione della materia relativa alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi ai fondi speciali di previdenza dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di cui agli accordi collettivi stipulati in attuazione dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO

Stralcio del verbale n. 4
Riunione del comitato direttivo del 1° aprile 1989

Il giorno 1° aprile 1989, alle ore 9,50, presso la sede dell'Ente in Roma, via Torino n. 38, su invito dell'on. prof. Ferruccio De Lorenzo, si è riunito il comitato direttivo dell'ENPAM per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Approvazione verbali.

(*Omissis*).

Indi, all'unanimità, e quindi con la maggioranza assoluta dei componenti, il comitato assume la seguente delibera:

Delle modalità e dei termini di versamento dei contributi previdenziali ai fondi di previdenza dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Deliberazione 1° aprile 1989.

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale), in base al quale gli accordi collettivi nazionali, che disciplinano i rapporti di convenzione tra i medici ed il Servizio sanitario nazionale, debbono prevedere «la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti ai servizi di guardia medica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 504, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti alle attività nella medicina dei servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988, n. 119, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionati in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria;

Ritenuto che sia necessario disciplinare in modo uniforme e completo le procedure per la riscossione e l'accreditamento dei contributi previdenziali dovuti dal Servizio sanitario nazionale ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Ente;

Visti l'art. 2 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito nella legge 12 novembre 1988, n. 408 e l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che recano disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

Delibera:

Art. 1.

Elenchi nominativi

Le unità sanitarie locali e gli altri enti tenuti al versamento dei contributi devono far pervenire all'ENPAM, entro il termine stabilito dal successivo art. 3, gli elenchi nominativi dei medici convenzionati a cui si riferisce la contribuzione.

Nell'intestazione dell'elenco devono essere indicati la denominazione dell'ente versante, la sua sede, la categoria sanitaria convenzionata cui appartengono i medici inclusi nell'elenco, il periodo contributivo cui si riferisce l'elenco e gli estremi del versamento dei contributi.

Per ciascun medico incluso nell'elenco vanno riportati i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e codice individuale ENPAM. In corrispondenza di ciascun nominativo, devono essere indicati la base retributiva imponibile, il contributo a carico del medico, il contributo a carico dell'ente versante ed il contributo globale.

Gli elenchi devono essere compilati separatamente per ciascun periodo e per ciascuna categoria convenzionata, individuata in base agli accordi collettivi che disciplinano i rapporti convenzionali.

In caso di pagamento di compensi arretrati, gli importi dei contributi che si riferiscono ad anni precedenti a quello di pagamento devono essere riportati separatamente per anno di competenza.

Nel caso in cui a fronte di un versamento vi siano più elenchi nominativi, questi devono essere riuniti ed inoltrati all'ENPAM in un unico plico.

Art. 2.

Modalità di versamento dei contributi

Il versamento dei contributi è effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali utilizzando gli appositi bollettini, predisposti dall'ENPAM ed approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il versamento dei contributi avviene con separate operazioni di accredito postale per ciascuno dei fondi di previdenza di cui all'art. 3.

Le attestazioni degli avvenuti versamenti devono essere trasmesse unitamente agli elenchi nominativi cui i versamenti stessi si riferiscono.

Art. 3.

Termini di versamento dei contributi

Il versamento dei contributi e l'invio all'ENPAM, a mezzo di plico raccomandato, degli elenchi nominativi completi delle relative attestazioni di versamento devono avvenire entro i seguenti termini:

in favore del Fondo di previdenza dei medici ambulatoriali e dei medici addetti alle attività della medicina dei servizi ed in favore del Fondo di previdenza dei medici di medicina generale, dei medici specialisti pediatri di libera scelta e dei medici addetti ai servizi di guardia medica, entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza, del trimestre o del mese, a seconda di quanto stabilito dagli accordi collettivi, cui si riferiscono i compensi assoggettati a contribuzione;

in favore del Fondo dei medici specialistici convenzionati esterni, entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza, a seconda di quanto disposto dagli accordi collettivi, del trimestre o del mese di liquidazione dei compensi.

(*Omissis*).

Il Presidente: DE LORENZO

Il segretario: RIZZO

89A4869

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 settembre 1989.

Riconoscimento dell'indicazione geografica «Ala» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con l'indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Ala» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla provincia autonoma di Trento;

Visto il proprio parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento dell'indicazione geografica «Ala» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini «Ala».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di Ala in provincia di Trento.

Art. 2.

L'indicazione geografica «Ala» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N. Marzemino N. Merlot N, Moscato giallo B e Pinot bianco B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4889

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO 15 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», e in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, riguardante il riordinamento della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua adunanza del 18 febbraio 1989;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1160 in data 20 luglio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i sopracitati decreti, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

L'art. 402, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta denominazione in scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 402. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 403. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 404. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 405. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 406. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica.

Art. 407. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia,
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:

ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

Art. 408. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica . . . . ore 20
istologia ed embriologia . . . . » 20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi . . . . » 20
fisiopatologia della riproduzione umana . . . . » 40
ginecologia endocrinologica . . . . . » 30
andrologia . . . . » 15
immunologia . . . . » 10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica) . . . . » 60
endocrinologia ostetrica . . . . » 20
metodologia clinica . . . . » 30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale) . . . . » 60
citopatologia . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia . . . . » 20
diagnostica senologica . . . . » 15
psicologia e psicosomatica . . . . . . » 10
sessuologia . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale) . . . . ore 30
citopatologia . . . . » 20
patologia clinica . . . . » 20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche . . . . » 80
anatomia e istologia patologica . . . » 20
ostetricia . . . . » 100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica) . . . . » 30
anatomia ed istologia patologica . . » 20
ginecologia . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 409. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza in almeno uno dei presidi a direzione universitaria e ospedaliera convenzionata.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Milano, addì 15 settembre 1989

Il rettore: MANTEGAZZA

89A4857

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO 18 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 740 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 741. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento maxillo facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area odontoiatrica e stomatologica;

d) area specialistica gnatologica e ortognatodontica..

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionalmente sono i seguenti:

a) Area medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
farmacologia clinica;
pediatria-auxologia applicata;
genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Area stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Area specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza alle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (75 ore):

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico . . . . ore 20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I . . . . » 35
farmacologia clinica . . . . » 20

Area chirurgica (25 ore):

chirurgia odontostomatologica . . . . ore 20
esercitazioni cliniche . . . . » 5

Area stomatologica (150 ore):

patologia odontostomatologica . . . . ore 50
odontoiatria conservativa . . . . » 50
stomatologia preventiva . . . . » 25
radiologia odontostomatologica . . . » 25

Area specialistica ortognatodontica (150 ore):

ortognatodonzia I . . . . ore 80
odontotecnica . . . . » 35
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 35

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area medica (20 ore):

fisiologia dell'apparato stomatognatico II . . . . ore 10
pediatria auxologica applicata . . . . » 10

Area stomatologica (100 ore):

pedodonzia . . . . ore 40
parodontologia . . . . » 40
esercitazioni cliniche . . . . » 20

Area specialistica ortognatodontica (280 ore):

semeiotica ortognatodontica	ore	60
ortognatodonzia II	»	80
cefalometria clinica I	»	60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia	»	40
esercitazioni di laboratorio	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (80 ore):

genetica applicata	ore	20
statistica applicata alla ricerca scientifica	»	30
medicina legale e delle assicurazioni	»	30

Area chirurgica (160 ore):

chirurgia ortognatodontica	ore	80
esercitazioni cliniche	»	80

Area specialistica ortognatodontica (160 ore):

ortognatodonzia III	ore	80
cefalometria clinica II	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: ortognatodonzia, pedodonzia, parodontologia, chirurgia radiologica e laboratorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1989

Il rettore

89A4859

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 27 settembre 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1988 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1988, registro n. 96, foglio n. 6, con il quale è stata istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnologia per la protezione ambientale e per la sicurezza;

Rilevato che all'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1988 per mero errore materiale è stato indicato che la direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei metalli, anziché scienza dei materiali;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1988;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 13 luglio 1989;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1988 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA

Art. 167. — La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei metalli.

CORRIGE

Art. 167. — La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei materiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 27 settembre 1989

Il rettore: GUERRINI

89A4858

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 203

Corso dei cambi del 19 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1355,750	1355,750	1355,50	1355,750	1355,750	1355,75	1355,500	1355,750	1355,750	1355,75
Marco tedesco	736,350	736,350	736,50	736,350	736,350	736,35	736,340	736,350	736,350	736,35
Franco francese	216,880	216,880	217,25	216,880	216,880	216,88	216,890	216,880	216,880	216,88
Lira sterlina	2173,800	2173,800	2173 —	2173,800	2173,800	2173,80	2174 —	2173,800	2173,800	2173,80
Fiorino olandese	652,250	652,250	652,25	652,250	652,250	652,25	652,340	652,250	652,250	652,25
Franco belga	35,040	35,040	35,05	35,040	35,040	35,04	35,044	35,040	35,040	35,04
Peseta spagnola	11,544	11,544	11,56	11,544	11,544	11,54	11,548	11,544	11,544	11,54
Corona danese	188,930	188,930	189,30	188,930	188,930	188,93	188,940	188,930	188,930	188,93
Lira irlandese	1961 —	1961 —	1960 —	1961 —	1961 —	1961 —	1961 —	1961 —	1961 —	—
Dracma greca	8,234	8,234	8,22	8,234	—	—	8,233	8,234	8,234	—
Escudo portoghese	8,607	8,607	8,60	8,607	8,607	8,60	8,605	8,607	8,607	8,60
E.C.U.	1510,800	1510,800	1509,50	1510,800	1510,800	1510,80	1510,250	1510,800	1510,800	1510,80
Dollaro canadese	1157 —	1157 —	1153 —	1157 —	1157 —	1157 —	1156,500	1157 —	1157 —	1157 —
Yen giapponese	9,596	9,596	9,61	9,596	9,596	9,64	9,596	9,596	9,596	9,59
Franco svizzero	841,640	841,640	841,10	841,640	841,640	841,64	841,250	841,640	841,640	841,64
Scellino austriaco	104,590	104,590	104,52	104,590	104,590	104,59	104,595	104,590	104,590	104,59
Corona norvegese	196,970	196,970	197 —	196,970	196,970	196,97	196,940	196,970	196,970	196,97
Corona svedese	211,800	211,800	211,85	211,800	211,800	211,80	211,800	211,800	211,800	211,80
Marco finlandese	319,710	319,710	320 —	319,710	319,710	319,71	320 —	319,710	319,710	—
Dollaro australiano	1055,500	1055,500	1055 —	1055,500	1055,500	1055,50	1055 —	1055,500	1055,500	1055,50

Media dei titoli del 19 ottobre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,825
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,600
» » » 22- 6-1987/91	89,600
» » » 18- 3-1987/94	73,725
» » » 21- 4-1987/94	73,450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,475
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	95,975
» » » TR 2,5% 1983/93	85,425
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,925
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,275
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	100,750
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,525

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,250
» » » »	1- 6-1984/91	100,475
» » » »	1- 7-1984/91	100,300
» » » »	1- 8-1984/91	99,900
» » » »	1- 9-1984/91	99,850
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,175
» » » »	1-12-1984/91	100 —
» » » »	1- 1-1985/92	99,225
» » » »	1- 2-1985/92	98,200
» » » »	18- 4-1986/92	98,050
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,725
» » » »	19- 8-1987/92	97,975
» » » »	1-11-1987/92	97,675
» » » »	1-12-1987/92	97,625
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,250
» » » »	1- 5-1988/93	98,050
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	96,500
» » » »	1- 7-1988/93	98,275
» » » »	17- 7-1986/93	95,925
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	19- 8-1986/93	95,350
» » » »	1- 9-1988/93	97,400
» » » »	18- 9-1986/93	95,550
» » » »	1-10-1988/93	97,500
» » » »	20-10-1986/93	95,975
» » » »	1-11-1988/93	98,100
» » » »	18-11-1986/93	96,625
» » » »	19-12-1986/93	96,300
» » » »	1- 1-1989/94	97,475
» » » »	1- 2-1989/94	96,950
» » » »	1- 3-1989/94	97 —
» » » »	15- 3-1989/94	96,850
» » » »	1- 4-1989/94	96,950
» » » »	1-10-1987/94	97,650
» » » »	1- 2-1985/95	95,825
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	92,975
» » » »	1- 6-1985/95	93,300
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	94,025
» » » »	1- 9-1985/95	93,800
» » » »	1-10-1985/95	94,550
» » » »	1-11-1985/95	94,575
» » » »	1-12-1985/95	94,675
» » » »	1- 1-1986/96	94,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,875
» » » »	1- 2-1986/96	94,350
» » » »	1- 3-1986/96	93,425
» » » »	1- 4-1986/96	93,200
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,275
» » » »	1- 7-1986/96	93,950
» » » »	1- 8-1986/96	93,075
» » » »	1- 9-1986/96	93,300
» » » »	1-10-1986/96	93,425
» » » »	1-11-1986/96	93,975
» » » »	1-12-1986/96	94,075
» » » »	1- 1-1987/97	93,600
» » » »	1- 2-1987/97	93,075
» » » »	18- 2-1987/97	93,150
» » » »	1- 3-1987/97	93,325
» » » »	1- 4-1987/97	92,625
» » » »	1- 5-1987/97	93,200
» » » »	1- 6-1987/97	93,875
» » » »	1- 7-1987/97	93,275
» » » »	1- 8-1987/97	92,850
» » » »	1- 9-1987/97	96,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,300
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,225
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,475
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,900
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,100
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,400
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,025
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,025
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,350
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,025
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,675
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,725
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,675
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,200
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,900
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,625
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,550
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,625
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	97,525
» » »	11,50%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,800
» » »	9,25%	1-11-1990	97,325
» » »	9,25%	1-12-1990	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,375
» » »	11,50%	1-11-1991	97,250
» » »	11,50%	1-12-1991	97,950
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,150
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,700
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,975
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,350
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,275
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,750
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,275
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,175
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,050
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,825
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,750
» » »	12,50%	1-10-1992	97,725
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1-11-1993	97,025
» » »	12,50%	17-11-1993	97,025
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,900
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,100
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,425
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,225
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,325
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,350
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,375
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,725
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,950
» » » »	28-9-1988/93	8,75%	94,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,275
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,325
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M19109

N. 204

Corso dei cambi del 20 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1364,400	1364,400	1364 —	1364,400	1364,400	1364,40	1364 —	1364,400	1364.400	1364.40
Marco tedesco	736 —	736 —	736,25	736 —	736 —	736 —	736.210	736 —	736 —	736 —
Franco francese	216,640	216,640	217 —	216,640	216,640	216,64	216,610	216,640	216,640	216,64
Lira sterlina	2168,900	2168,900	2172,50	2168.900	2168,900	2168.9	2169.600	2168,900	2168.900	2168.90
Fiorino olandese	651,700	651,700	652,10	651,700	651,700	651,70	651,500	651,700	651.700	651,70
Franco belga	35,012	35,012	35,06	35.012	35,012	35,01	35,010	35.012	35,012	35.01
Peseta spagnola	11,538	11,538	11,55	11,538	11,538	11,53	11,539	11,538	11.538	11.53
Corona danese	188,730	188,730	189 —	188,730	188,730	188,73	188,800	188,730	188.730	188.73
Lira irlandese	1959 —	1959 —	1960 —	1959 —	1959 —	1959 —	1959 —	1959 —	1959 —	—
Dracma greca	8,215	8,215	8,22	8,215	—	—	8,218	8,215	8,215	—
Escudo portoghese	8,612	8.612	8.60	8,612	8,612	8,61	8,610	8,612	8.612	8,61
E.C.U.	1509,600	1509,600	1510 —	1509,600	1509,600	1509,60	1509,510	1509.600	1509,600	1509,60
Dollaro canadese	1163,200	1163,200	1161 —	1163,200	1163,200	1163,20	1163,200	1163,200	1163.200	1163.20
Yen giapponese	9,596	9,596	9,56	9,596	9,596	9,59	9,602	9,596	9,596	9,59
Franco svizzero	839,250	839,250	839,75	839,250	839,250	839,25	839,190	839,250	839,250	839,25
Scellino austriaco	104,517	104,517	104,70	104,517	104,517	104,51	104,512	104,517	104,517	104.51
Corona norvegese	197,120	197,120	197,50	197,120	197,120	197,12	194,210	197,120	197,120	197,12
Corona svedese	212 —	212 —	211,85	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —	212 —
Marco finlandese	320,650	320,650	321 —	320,650	320,650	320,65	320,700	320,650	320,650	—
Dollaro australiano	1056 —	1056 —	1057 —	1056 —	1056 —	1056 —	1055,400	1056 —	1056 —	1056 —

Media dei titoli del 20 ottobre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,825
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89.575
» » » 22- 6-1987/91	89,200
» » » 18- 3-1987/94	73,725
» » » 21- 4-1987/94	73,450
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,475
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	95,950
» » » TR 2,5% 1983/93	85,425
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,925
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	99,700
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,525

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,350
» » » »	1- 5-1984/91	100,350
» » » »	1- 6-1984/91	100,475
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	99,875
» » » »	1- 9-1984/91	99,850
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,150
» » » »	1-12-1984/91	100 —
» » » »	1- 1-1985/92	99,250
» » » »	1- 2-1985/92	98,200
» » » »	18- 4-1986/92	98,075
» » » »	19- 5-1986/92	97,325
» » » »	20- 7-1987/92	97,700
» » » »	19- 8-1987/92	97,950
» » » »	1-11-1987/92	97,675
» » » »	1-12-1987/92	97,675
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,250
» » » »	1- 5-1988/93	98,075
» » » »	1- 6-1988/93	98,325
» » » »	18- 6-1986/93	96,925
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,900
» » » »	1- 8-1988/93	98,025
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	1- 9-1988/93	97,375
» » » »	18- 9-1986/93	95,525
» » » »	1-10-1988/93	97,450
» » » »	20-10-1986/93	95,875
» » » »	1-11-1988/93	98,125
» » » »	18-11-1986/93	96,725
» » » »	19-12-1986/93	96,275
» » » »	1- 1-1989/94	97,475
» » » »	1- 2-1989/94	96,950
» » » »	1- 3-1989/94	97 —
» » » »	15- 3-1989/94	96,875
» » » »	1- 4-1989/94	96,975
» » » »	1-10-1987/94	97,625
» » » »	1- 2-1985/95	95,925
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,925
» » » »	1- 5-1985/95	92,950
» » » »	1- 6-1985/95	93,250
» » » »	1- 7-1985/95	94,450
» » » »	1- 8-1985/95	93,975
» » » »	1- 9-1985/95	93,850
» » » »	1-10-1985/95	94,525
» » » »	1-11-1985/95	94,600
» » » »	1-12-1985/95	94,700
» » » »	1- 1-1986/96	94,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,875
» » » »	1- 2-1986/96	94,300
» » » »	1- 3-1986/96	93,400
» » » »	1- 4-1986/96	93,175
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,250
» » » »	1- 7-1986/96	93,975
» » » »	1- 8-1986/96	93,025
» » » »	1- 9-1986/96	93,300
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	93,925
» » » »	1-12-1986/96	94,050
» » » »	1- 1-1987/97	93,500
» » » »	1- 2-1987/97	93,075
» » » »	18- 2-1987/97	93,050
» » » »	1- 3-1987/97	93,325
» » » »	1- 4-1987/97	92,675
» » » »	1- 5-1987/97	93,150
» » » »	1- 6-1987/97	93,875
» » » »	1- 7-1987/97	93,275
» » » »	1- 8-1987/97	92,825
» » » »	1- 9-1987/97	96,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,350
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,225
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,450
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,025
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,125
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,450
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,050
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 4-1990	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,250
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,050
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	98,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,800
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,675
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,225
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,125
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,975
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,625
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,550
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,625
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	97,525
» » »	11,50%	1-10-1990	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990	97,350
» » »	9,25%	1-12-1990	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,775
» » »	11,50%	1-11-1991	97,250
» » »	11,50%	1-12-1991	97,700
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,175
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,050
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,250
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,250
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 6-1992	83,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,175
» » »	11,50%	1- 7-1992	96 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,900
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,750
» » »	12,50%	1-10-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,700
» » »	12,50%	1-11-1993	97,050
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	99,875
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,050
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,500
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,750
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,275
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,200
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,200
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20109

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Verona

Con decreto interministeriale n. 447 in data 20 ottobre 1989 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle aliquote immobiliari facenti parte dei comprensori demaniali ex Forte Parona ed ex aeroporto di Boscomantico, site nel comune di Verona, località Chievo-Boscomantico, riportate rispettivamente nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 340957, foglio 169, mappali 75, 76, 77, 78, 79 del nuovo castato terreni iscritte tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Esercito e alla partita 314296, foglio 169, mappale 62 e al foglio 170, mappali 280, 281, 282, 283, 284 del nuovo catasto terreni iscritti tra i beni di demanio pubblico ramo Difesa-Aeronautica, per una superficie complessiva di mq 213.024.

89A4888

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1989, registro n. 13, foglio n. 392, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria, 290, è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno nel comune di Orbetello, frazione di Albinia, località «Casa Brancazzi» della superficie di circa mq 4.800, da destinare ad oasi naturale, al prezzo di lire 12.000.000.

89A4862

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***